

CONSIDERAZIONI SUL TEMA DELLA RILEVANZA, AGLI EFFETTI FISCALI, DELLA MENZIONE DEL DEBITO NELLA *DATIO IN SOLUTUM*

Uno dei temi oggetto di confronto, nei mesi scorsi, con la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del Protocollo di intesa del 29 ottobre 2010, è stato quello relativo alla rilevanza, agli effetti fiscali, della menzione del debito nella *datio in solutum*.

Più precisamente la Direzione suddetta ha richiesto al Settore Studi Tributarî del CNN un parere informale sulla questione in occasione di una risposta ad un interpello posto da un notaio (al momento non pubblicata dall'Agenzia delle entrate in forma di risoluzione).

Nella fattispecie, per estinguere un debito derivante da un precedente finanziamento contratto in forma verbale, le parti intendevano stipulare un atto di trasferimento immobiliare, nelle cui premesse era resa l'indicazione del suddetto debito ("tizio è debitore di caio per la somma di euro ..."), con la precisazione del titolo dell'obbligazione (ossia che lo stesso derivava dal finanziamento).

Le conclusioni alle quali l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di addivenire sono in sintesi le seguenti:

A) si esclude che l'enunciazione del finanziamento rilevi ai fini dell'applicazione dell'art. 22 comma 2 D.P.R. n. 131/1986, in quanto gli effetti del rapporto cessano proprio in virtù dell'atto 'enunciante' (si ricorda che ai sensi del comma 2 cit. «*l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione*»).

B) si ravvisa nell'indicazione relativa all'esistenza del debito, contenuta nell'atto recante la *datio in solutum*, un riconoscimento di debito, il quale dispensa colui a favore del quale è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.) ed ha natura di negozio dichiarativo. Tale negozio sarebbe soggetto in linea generale all'aliquota dell'1 per cento, secondo un orientamento della Cassazione, che è stato ritenuto consolidato (ex Cass. n. 16829/2008 e n. 12432/2007). Tuttavia, nel caso di specie, si considera che l'indicazione dell'obbligazione, la quale configura un riconoscimento di debito, nell'atto di *datio in solutum* appare strettamente funzionale all'individuazione di un elemento necessario del contratto. Detto riconoscimento è dunque causalmente collegato alla disposizione solutoria con la quale viene estinta l'obbligazione richiamata. In altri termini, nella fattispecie in questione l'atto contiene due disposizioni (*rectius*, negozi) che derivano necessariamente l'una dall'altra. Pertanto in applicazione dei principi di cui all'art. 21 comma 2 D.P.R. n. 131/1986 (ai sensi del quale «*se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa*») si conclude per la debenza della sola imposta proporzionale relativa al trasferimento immobiliare, in quanto più onerosa;

C) la base imponibile del trasferimento immobiliare oggetto della *datio in solutum* può essere determinata, in presenza dei requisiti di legge, secondo il criterio del cd. prezzo valore.

Le conclusioni sub B) in ordine alla configurabilità di un riconoscimento di debito ed alla relativa natura non sono a nostro avviso pienamente condivisibili:

- non solo perché non sembrano tenere conto degli orientamenti prevalenti nella giurisprudenza e dottrina civilistiche (vedi *infra*) quanto alla necessità di una specifica intenzione ricognitiva del debito, peraltro rivolta alla sopravvivenza e non all'estinzione del debito (come sarebbe invece nel caso di specie),

- ma anche perché se dalla lettura di un atto recante la premessa che "tizio è debitore di caio per euro ..." si ritiene debba evincersi sempre un riconoscimento di debito, sarebbe utile capire se la conclusione possa essere diversa nel caso in cui le parti convenissero direttamente la dazione in luogo dell'adempimento "del debito di euro ... che tizio ha nei confronti di caio" (con eventuale indicazione del titolo dell'obbligazione). Infatti in caso di risposta affermativa vorrebbe dire che il riconoscimento del debito dipenderebbe da una "modalità redazionale" dell'atto. Diversamente, in caso di risposta negativa, atteso che non vi è alcuna possibilità di redigere validamente un accordo relativo a modalità di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento (ma si potrebbero considerare anche i negozi di garanzia o le quietanze) senza indicare l'obbligazione estinta, vorrebbe dire che tutti questi istituti comportano sempre e di per sé, cioè per loro natura, un riconoscimento di debito.

Ma di ciò non vi è alcuna traccia nelle relative norme del codice civile.

Inoltre, appare contraddittorio da un lato rilevare (correttamente) l'efficacia processuale del riconoscimento di debito e dall'altro ricollegare allo stesso l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, sulla base, peraltro, di due sentenze della Cassazione, sezione tributaria, prive di adeguata motivazione al riguardo e poco conformi all'orientamento della giurisprudenza e della dottrina civilistiche (vedi *infra*).

Invero, a nostro avviso, anche all'esito di una ricerca giurisprudenziale (cfr. allegato), oltre che di dottrina, portata all'attenzione della Direzione Centrale Normativa, emerge quanto segue:

a) si è in presenza di un riconoscimento di debito se la dichiarazione negoziale manifesta espressamente una specifica intenzione ricognitiva tale da escludere che la relativa dichiarazione abbia altre finalità (ed in questo senso si è espressa anche buona parte della dottrina)

- ne deriva, pertanto, che non può ravvisarsi un riconoscimento di debito nella semplice menzione di un debito che sia necessaria e/o funzionale rispetto alla produzione di altri effetti giuridici, ossia rispetto, ad esempio, all'adempimento di un'obbligazione mediante *datio in solutum*, o all'estinzione dell'obbligazione con modi diversi dall'adempimento (ad es. per compensazione), oppure alla costituzione di una garanzia accessoria (in tal senso cfr. Comm. trib. Reg. Puglia n. 31/2005, Comm. trib. centr. n. 8663/2005; Comm. trib. centr. n. 3764/1992; Comm. Il gr. Ferrara n. 25/9/1982);

- a ciò si aggiunga la considerazione per cui, in ogni caso, agli effetti del riconoscimento di debito è necessario che la dichiarazione sia rivolta alla sopravvivenza del credito e non alla sua estinzione (in questo senso anche la dottrina);

- si rileva anche che la giurisprudenza, nell'esaminare il contenuto minimo del riconoscimento di debito, si è per lo più pronunciata con riguardo al riconoscimento cd. interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.), non avente, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, natura negoziale ma di mera dichiarazione di scienza.

b) il riconoscimento di debito, anche qualora si ritenga sia un negozio giuridico, ha un'efficacia esclusivamente processuale e non sostanziale

- deve escludersi, pertanto, che lo stesso possa essere assoggettato all'aliquota proporzionale dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, di cui all'art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, non trattandosi di un atto dichiarativo che incide su situazioni giuridiche preesistenti. Si tratta quindi di un atto riconducibile, se redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, all'ambito applicativo dell'art. 11 della tariffa citata, con debenza dell'imposta di registro in misura fissa (in tal senso la dottrina assolutamente prevalente. Cfr., fra gli altri, Contrino, *Note sulla nozione di "atto di natura dichiarativa" nel tributo di registro*, in *Rass. trib.*, 2011, 662 ss.; Busani, *L'imposta di registro*, Milano, 2009, 972. Cfr. altresì Monteleone, *Registro-ricognizione di debito*, studio n. 361 c bis, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 24 maggio 1996). E, nel caso di negozi plurimi, occorrerebbe tenere conto dei principi relativi all'applicazione delle imposte fisse affermati nella circolare n. 44/E del 2011 con riguardo agli atti non aventi ad oggetto prestazioni di contenuto patrimoniale

- scarsamente rilevante appare essere sul punto precedente la giurisprudenza tributaria di legittimità, in quanto le sentenze affrontano incidentalmente l'applicabilità dell'aliquota dell'1 per cento al riconoscimento di debito quale atto di natura dichiarativa senza alcuna argomentazione o motivazione fondata sugli effetti giuridici dell'atto (*ex art. 20 D.P.R. n. 131/1986*). Cfr. Cass. n. 12432/2007 (che riporta solo incidentalmente, come tesi della ricorrente Agenzia delle Entrate, l'applicabilità dell'art. 3 della tariffa cit. al riconoscimento di debito quale atto dichiarativo, senza nessuna argomentazione in quanto l'oggetto della decisione della Corte era l'ulteriore questione relativa alla tassazione per enunciazione anche dell'atto costitutivo del sottostante rapporto patrimoniale ⁽¹⁾); Cass. n. 16829/2008 (la quale pur non potendosi pronunciare sulla fattispecie concreta richiama senza argomentazioni Cass. n. 12432 cit. quanto all'applicabilità dell'aliquota dell'1 per cento). Altrettanto scarna di motivazioni e contraddittoria è la giurisprudenza delle Commissioni tributarie che sostengono l'applicabilità dell'aliquota dell'1 per cento (cfr. Comm. trib. prov. Alessandria n. 119/2010, Comm. prov. Treviso n. 12/2009 ⁽²⁾; Comm. trib. Reg. Marche n. 38/2008 ⁽³⁾, Comm. trib. Reg. Toscana n. 9/2001; Comm. prov. Torino n. 152/1997 ⁽⁴⁾).

Alla luce di queste considerazioni il tema merita successivi approfondimenti, sia sotto il profilo sostanziale che tributario, anche in relazione ad altre fattispecie negoziali che "necessitano" di una menzione del debito.

Annarita Lomonaco – Giampiero Monteleone

Allegato

IL "CONTENUTO MINIMO" DEL RICONOSCIMENTO DI DEBITO ED I SUOI PROFILI EFFETTUALI: UNA RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Il riconoscimento e la ricognizione di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale (Cass., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2104, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 2, p. 162), venendo ad operarsi, un'astrazione meramente processuale della *causa debendi*, comportante una semplice *relevatio ab onere probandi* per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare

l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, a meno che egli non rinunci, anche implicitamente, al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova (come nella specie, chiedendo l'ammissione di prova testimoniale sull'esistenza del rapporto fondamentale) (Cass., 31 marzo 2010, n. 7787, in *Red. Giust. civ. Mass.*, 2010, p. 3. Così, anche, Cass., 15 maggio 2009, n. 11332; Cass., 11 novembre 2005, n. 22898; Cass., 18 novembre 2008, n. 27406; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1101. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Trieste, 26 giugno 2012, in *Redazione Giuffrè*, 2012. Ancora, Trib. Roma, sez. II, 9 settembre 2013, n. 17887, in *Redazione Giuffrè*, 2013).

- Contenuto minimo del riconoscimento di debito –

1) dichiarazione proveniente dal debitore con specifica intenzione ricognitiva, non essendo sufficiente che la stessa esprima solo implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto.

Gli effetti della ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. (cd astrazione processuale della "causa debendi") sono subordinati al fatto che la dichiarazione negoziale **esca volontariamente dalla sfera del suo autore in maniera espressa e con una specifica intenzione ricognitiva, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.** Tale l'orientamento è costante nella giurisprudenza di legittimità (Cass., 24 novembre 2010, n. 23822, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 3, p. 702⁽⁵⁾; Cass., sez. lav., 11 maggio 2009, n. 10755, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 5, p. 750⁽⁶⁾; Cass., 30 marzo 2009, n. 7760⁽⁷⁾; Cass., 21 maggio 2008, n. 12976, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 5, p. 778⁽⁸⁾; Cass., 4 giugno 2007, n. 12953⁽⁹⁾), che, da ultimo, pare avere respinto, in maniera significativa ed espressa una posizione pure assunta in taluni suoi precedenti (Cass. civ., 29 aprile 2003, n. 6651; Cass. civ., 24 settembre 2004, n. 19253)⁽¹⁰⁾.

2) dichiarazione, provvista dei predetti caratteri, deve essere indirizzata dal debitore al creditore non essendo sufficiente che sia fatta nei confronti di un terzo come della generalità dei consociati.

L'orientamento della giurisprudenza è altresì costante nel ritenere che affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, **è necessario** che sia rimessa **direttamente dall'obligato al creditore**, senza **intermediazioni**, e vi sia lo **specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo**, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore» (Cass., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2104, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 2, p. 162; Cass., 4 giugno 2007, n. 12953, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 6; Cass., 29 marzo 2006, n. 7262; Cass., 8 novembre 2006, n. 23803; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1101, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 1, p. 88; Cass., 22 luglio 2004, n. 13642; Cass., 20 luglio 2000, n. 9530; Cass., 11 dicembre 2000, n. 15575, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, p. 2577; Cass., 4 febbraio 2000, n. 1231; Cass., 6 dicembre 1988, n. 6625. Trib. Modena, sez. I, 23 gennaio 2013, n. 133, in *Giurisprudenza locale-Modena*, 2013).

3) dichiarazione rivolta alla sopravvivenza del credito e non già alla sua estinzione.

Sempre la giurisprudenza è altrettanto chiara nel ribadire che il riconoscimento del debito risulta da atti impicanti la esistenza del diritto e tendenti alla sua sopravvivenza, non già alla sua estinzione (cfr., in dottrina, L. BIGLIAZZI GERI, F.D. BUSNELLI e R. ROMEO, *Della tutela dei diritti, Artt. 2900-2969*, in *Comm. cod. civ.*, Libro VI, Torino, 1990, p. 443. G. SERVELLO, *Art. 1988*, in C. RUPERTO e V. SGROI, *Nuova giur. civ. comm. sul cod. civ.*, Milano, 1994, p. 4403 ss.).

Così, «nella proposizione da parte del debitore della **eccezione di compensazione** può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata **con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione**; mentre tale efficacia è, dunque, da escludere nella proposizione della **eccezione di compensazione totale**, per quella **parziale** essa potrà conseguire detto effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito. L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione, al fine di stabilire se essa importi o meno ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione» Cass., 24 novembre 2010, n. 23822, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 3, p. 702; in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 11, p. 1503). Nello stesso senso, già, (Cass., 24 maggio 1984, n. 3192, in *Giust. civ. Mass.*, 1984, fasc.5: «Così, nella proposizione da parte del debitore dell'eccezione di compensazione può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione. Conseguentemente, mentre tale efficacia è da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale può conseguire tale effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito». E ancora prima Cass., 5 marzo 1973, n. 603, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 943. In altri termini, nella **proposizione della eccezione di compensazione parziale**, si potrà rinvenire un effetto interruttivo solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, essa possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito (Cass. 4 giugno 2007 n. 12953; Cass., 24 maggio 1984, n. 3192; Cass., 10 ottobre 1977, n. 4315; Cass., 5 novembre 1973, n. 803, *Foro it.*, 1973, I, c. 402).

Allo stesso modo è a dirsi con riferimento **all'adempimento parziale della obbligazione. Il pagamento parziale del debito** può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto impicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo. Ne consegue che il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dal creditore effettuato dal debitore non a titolo di acconto ma a titolo di saldo è privo di ogni efficacia di riconoscimento di un ulteriore debito e, quindi, non rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione (Cass., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3371, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 2, p. 196). In altri termini, **il pagamento effettuato dal debitore** può valere come atto ricognitivo di maggior debito, ai fini dell'interruzione della prescrizione, solo quando sia inequivocamente eseguito **a titolo di acconto** (Cass., 23 settembre 1966, n. 2389, in *Giust. civ.*, 1967, p. 49 ss.). La valutazione che il pagamento parziale implichi il riconoscimento diretto del diritto dell'intera prestazione è rimessa al giudice di merito, senza che sia richiesta inderogabilmente l'espressa precisazione da parte del debitore che il

pagamento è effettuato in acconto, potendo assumere rilievo altre circostanze anche in relazione al contesto in cui avviene il pagamento e al tipo di “parzialità” riscontrabile (Cass., sez. lav., 3 marzo 2003, n. 3115).

Profilo effettuale del riconoscimento di debito: la “variabilità” degli effetti di un fenomeno unitario -

Una volta individuato il contenuto minimo perché possa configurarsi una ipotesi di riconoscimento di debito resta da chiarire che nel codice civile di esso si discorre **con finalità ed effetti del tutto differenti** - all’interno degli articoli **1988, 2944, 2966 del codice civile**.

L’art. 1988 c.c. ricollega a tale figura un’astrazione meramente processuale della *causa debendi* di una situazione giuridica controversa. L’art. 2944 c.c. vi ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione.

L’art. 2966 c.c. vi riconnette l’effetto impeditivo al verificarsi di una decadenza.

Il codice civile ammette quindi tre diverse ipotesi di riconoscimento del debito, le quali differiscono a secondo degli effetti dallo stesso prodotti:

1) riconoscimento negoziale (art. 1988 c.c.);

2) riconoscimento interruttivo (art. 2944 c.c.);

3) riconoscimento impeditivo (art. 2966 c.c.) (così, Cass., 1 giugno 1991, n. 6203).

Ciò chiarito, resta infine da precisare che, sempre stando all’orientamento prevalente della giurisprudenza, il riconoscimento di debito è un negozio giuridico ad efficacia processuale. In tal senso, Cass., 3 luglio 2013, n. 16621, in *Guida al diritto*, 2013, 40, p. 55 ⁽¹¹⁾; Trib. Verona, 11 febbraio 2004, in *Giur. mer.*, 2004, p. 2001 ⁽¹²⁾; Cass., 11 dicembre 2000, n. 15575, in *Giust. civ. mass.*, 2000, p. 2577 ⁽¹³⁾; Cass., 9 gennaio 1998, n. 130, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, p. 28 ⁽¹⁴⁾; Cass., sez. lav., 11 giugno 1987, n. 5106, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, fasc. 6 ⁽¹⁵⁾; Cass., 8 maggio 1984, n. 2800, in *Foro pad.*, 1985, I, p. 26; Cass., 5 agosto 1983, n. 5269, in *Giust. civ. Mass.*, 1983, fasc. 8 ⁽¹⁶⁾; Cass., 8 luglio 1983, n. 4618, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, p. 1792; Cass., 18 luglio 1974, n. 2162, *ivi*, 1975, I, 1, p. 1283.

Isolato, oltre che risalente, appare infatti l’orientamento che attribuisce alla ricognizione del debito natura di negozio di accertamento: Cass., 6 gennaio 1979, n. 48; Cass., 9 ottobre 1969, n. 3239, in *Foro it.*, 1970, I, c. 125.

Antonio Musto.

-
- 1) Questione in relazione alla quale la Corte rileva come «non sempre una ricognizione di debito rimanda (implicitamente o esplicitamente) all’esistenza dell’atto costitutivo di un sottostante rapporto patrimoniale, né sempre, sulla base degli elementi desumibili dalla predetta ricognizione, tale atto costitutivo è individuabile al fine di verificare se per esso è stata o meno già versata l’imposta dovuta».
 - 2) Contraddittoria nell’attribuire, al contempo, al riconoscimento di debito natura di atto giuridico in senso stretto, non negoziale.
 - 3) Contraddittoria nell’indicare, al contempo, quale effetto giuridico del riconoscimento di debito l’inversione dell’onere della prova.
 - 4) Contraddittoria nell’indicare, al contempo, quale effetto giuridico del riconoscimento di debito l’inversione dell’onere della prova.
 - 5) «Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa

avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore» Cass., 24 novembre 2010, n. 23822, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 3, p. 702.

- 6) «Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore. Ne consegue che non può costituire riconoscimento del debito la circolare delle Ferrovie dello Stato che, oltre a non provenire da chi ne abbia la rappresentanza esterna, sia rivolta, per il suo carattere di generalità alla platea dei lavoratori e, quindi, non riveli la piena e completa conoscenza o consapevolezza di ogni singolo e distinto rapporto con essi intercorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto valore interruttivo della prescrizione alle circolari della Direzione Generale del Servizio Personale, nella parte in cui assicuravano ai lavoratori la revisione dei compensi per lavoro straordinario, «non appena possibile» e ancorché «l'attuazione del disposto recato dal citato art. 37 della legge n. 42 del 1979 richiede l'emanazione di un apposito provvedimento che esula dalla competenza aziendale», come detto nella circolare ottobre 1980)» Cass., sez. lav., 11 maggio 2009, n. 10755, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 5, p. 750.
- 7) «tale riconoscimento, però deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione contro una sanzione amministrativa rilevando che il ricorso amministrativo proposto dal medesimo ricorrente aveva interrotto il decorso della prescrizione)» Cass., 30 marzo 2009, n. 7760, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 4, p. 623.
- 8) «Per aversi riconoscimento di debito non occorrono, data la natura negoziale dell'atto, formule sacrali, e neppure una specifica volontà di produrre l'effetto interruttivo, ma è necessaria pur sempre la consapevolezza dell'esistenza del debito e la volontarietà dell'atto. Ne consegue che va escluso che costituisca riconoscimento del debito la semplice dichiarazione di un lavoratore, contenuta in una quietanza rilasciata all'atto della cessazione del rapporto, recante semplice presa d'atto della riserva della società di ripetere somme dalla stessa pretese» Cass., 21 maggio 2008, n. 12976, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 5, p. 778.
- 9) «Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento previsto dall'art. 2944 c.c. quale atto interruttivo della prescrizione non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto, rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso. Da ciò consegue che deve escludersi che un tale riconoscimento possa derivare da un atto proveniente da un terzo» Cass., 4 giugno 2007, n. 12953, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, p. 6.
- 10) Ai fini della interruzione della prescrizione, non è necessario un vero e proprio atto di riconoscimento di debito *ex art.* 1988 c.c., essendo sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto (Cass., 24 settembre 2004, n. 19253, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 9. In tal senso, già, Cass., 29 aprile 2003, n. 6651, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 4; Cass., 10 marzo 2005, n. 5324; Cass., sez. lav., 15 luglio 2002, n. 10254).
- 11) «La ricognizione di debito ha natura di negozio unilaterale recettizio e, pertanto, la sua efficacia è subordinata al fatto che essa esca volontariamente dalla sfera del suo autore e si renda accessibile al terzo. Deriva da quanto precede, pertanto che l'effetto normativamente previsto - che si traduce nella astrazione processuale della "*causa petendi*" - si verifica solo se la dichiarazione sia indirizzata alla persona del creditore» Cass., 3 luglio 2013, n. 16621, in *Guida al diritto*, 2013, 40, p. 55.
- 12) «La ricognizione del debito consiste in un negozio unilaterale con cui un soggetto riconosce l'esistenza di un debito nei confronti di un altro soggetto, cui il negozio stesso è indirizzato. La destinazione della dichiarazione al creditore rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie negoziale, in assenza del quale la dichiarazione non può neanche considerarsi come un negozio unilaterale e comunque non può determinare quell'astrazione processuale da cui scaturisce l'inversione della prova a carico del debitore ai sensi dell'art. 1988 c.c.» Trib. Verona, 11 febbraio 2004, in *Giur. mer.*, 2004, p. 2001.
- 13) «La natura di negozio unilaterale recettizio del riconoscimento di debito di cui all'art. 1988 c.c. comporta che l'effetto negoziale della dichiarazione (che determina astrazione processuale della "*causa debendi*") si verifichi soltanto se detta dichiarazione è indirizzata alla persona del creditore» Cass., 11 dicembre 2000, n. 15575, in *Giust. civ. mass.*, 2000, p. 2577.
- 14) «La ricognizione di debito ha natura di negozio unilaterale recettizio, sicché il suo effetto - che si traduce nell'astrazione processuale della *causa debendi* - si verifica solo se la dichiarazione negoziale sia indirizzata alla persona del creditore. Consegue che non può attribuirsi efficacia di ricognizione di debito ad un atto interno della p.a., consistente in una delibera che, peraltro, non integra un atto negoziale perfetto ed efficace, come tale produttivo di obbligazioni per l'ente, in difetto di una manifestazione di volontà dell'organo abilitato a rappresentare l'ente. (Nella specie trattavasi di una delibera del comitato di gestione di una Usl)» Cass., 9 gennaio 1998, n. 130, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, p. 28.
- 15) «La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c. costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, produce l'effetto della inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto debitorio. La presunzione *iuris tantum* - che riguarda la sola causa *debendi* e non anche i presupposti costitutivi del negozio ricognitivo (i quali vanno viceversa compiutamente dimostrati da chi lo deduce in giudizio) - non può essere pertanto invocata da colui che, pur in possesso del documento, non risulti esserne il destinatario» Cass., sez. lav., 11 giugno 1987, n. 5106, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, fasc. 6.
- 16) «L'art. 1988 c.c. allorché stabilisce che l'esistenza del rapporto fondamentale si presume sino a prova contraria, inverte l'onere della prova, addossando quella della inesistenza di tale rapporto a colui che ha fatto la promessa o la ricognizione, ossia crea casi di negozio processualmente astratto, il quale è valido ed efficace anche se il destinatario della dichiarazione non provi il rapporto

fondamentale; e, per converso, è invalido quando l'obbligato assume di provare - e riesca a provare - l'inesistenza del rapporto medesimo» Cass., 5 agosto 1983, n. 5269, in *Giust. civ. Mass.*, 1983, fasc. 8.